

OTTOBRE 2024

Cara/o Collega, in allegato trasmetto alcune informazioni sulla cassa di previdenza Inarcassa sperando possano essere utili:

AGGIORNAMENTI DA INARCASSA

1. GESTIONE SEPARATA INPS E INARCASSA: NUOVO SUCCESSO PER LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il Tribunale di Torino ha nuovamente riconosciuto il diritto alla ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata INPS e Inarcassa (Causa RLG n.3511/2024).

Un importante passo avanti per i professionisti, che possono così far confluire i contributi versati alla gestione separata con quelli della propria cassa di previdenza. (*) *vedi nota*

2. ENTRO IL 31 OTTOBRE LA DICH ON LINE 2023

È possibile compilare e inviare la dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari relativa all'anno 2023 accedendo ad Inarcassa On Line (IOL). Disponibili l'help on line e l'assistenza telefonica Dich. al numero dedicato 06 98 24 824, con scelta del tasto 4 tra le opzioni proposte. *(dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì)*

GUIDA ALLA DICHIARAZIONE ON LINE 2023- - [clicca qui per il link alla guida](#)

3. ASSET ALLOCATION STRATEGICA 2025-2029

Nella riunione del 10-11 Ottobre 2024, il Comitato Nazionale dei Delegati ha deliberato l'Asset Allocation Strategica (AAS) di Inarcassa per il quinquennio 2025-2029.

Il Comitato Nazionale ha definito le percentuali di allocazione dell'intero patrimonio di Inarcassa tra le seguenti macro asset class, oltre alle bande di oscillazione per stabilizzare il profilo di rischio-rendimento atteso:

- Monetario: 3% dell'intero patrimonio
- Obbligazionario e Bdl: 33,5% dell'intero patrimonio
- Azionario: 26% dell'intero patrimonio
- Investimenti reali: 21% dell'intero patrimonio
- Immobiliare; 16,5% dell'intero patrimonio

L'AAS deliberata soddisfa l'obiettivo di rendimento per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, mantenendo i livelli di rischiosità idonei a preservare il patrimonio in contesti di mercato incerti.

Il patrimonio - garanzia dell'erogazione delle future prestazioni degli iscritti e delle iscritte ad Inarcassa - ha superato i 15 miliardi di euro.

Vedi i dettagli sul sito di Inarcassa [link alla shortletter Inarcassa](#)

4. SOVRAPPOSIZIONE INARCASSA - INPS PER BREVI PERIODI:

Caso: Ingegnere o architetto libero professionista iscritto per 6 giorni ad altra previdenza obbligatoria.

Per brevi periodi di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'iscrizione a Inarcassa viene mantenuta. Se nel Casellario dei Lavoratori Attivi risultano periodi sommati superiori a 7 giorni, Inarcassa procede alla cancellazione, a meno che l'iscritto fornisca prove che si tratti di contratti separati.

Di seguito riporto i punti principali:

- Se un iscritto a Inarcassa ha brevi periodi (fino a 7 giorni) di assoggettamento obbligatorio ad altre forme di previdenza "di primo pilastro" (ad esempio INPS), l'iscrizione a Inarcassa viene mantenuta. L'Ente, quindi, non procede automaticamente alla cancellazione, anche in caso di sovrapposizione dei periodi.
- Cancellazione su richiesta dell'interessato: La cancellazione dai ruoli di Inarcassa per tali periodi avviene solo su esplicita richiesta del soggetto interessato.
- Prescrizione di cinque anni: Il termine per richiedere la cancellazione o per contestare eventuali iscrizioni erronee è di cinque anni.
- Casellario dei Lavoratori Attivi: Le decisioni in merito all'iscrizione vengono fatte sulla base delle informazioni riportate nel Casellario dei Lavoratori Attivi. Se emergono periodi di lavoro dipendente inferiori a 7 giorni per ogni singolo contratto di lavoro, Inarcassa non procede alla cancellazione automatica.

Caso di INPS ex INPDAP: Per i lavoratori dipendenti iscritti a INPS ex INPDAP, le informazioni nel Casellario potrebbero riportare la somma di brevi periodi (ad esempio, 5 giorni al mese per 3 mesi, per un totale di 15 giorni). Se il totale supera i 7 giorni, Inarcassa procede alla cancellazione. In questi casi, è a cura dell'interessato fornire la documentazione che dimostri che si tratta di brevi periodi separati e non di un unico periodo continuativo.

- Differenza con altre casistiche di INPS: Nel caso di lavoratori iscritti all'INPS (non ex INPDAP), se il Casellario indica i periodi correttamente distinti - ad esempio, 5 giorni per ogni mese - Inarcassa non procede alla cancellazione, salvo esplicita richiesta dell'iscritto.

Per ulteriori informazioni: [INPS Circ. 72/2015](#) - Gestione separata INPS/INARCASSA – Iscrizione e obbligo contributivo. Chiarimenti.

Dalla Fondazione Inarcassa ([link fondazioneinarcassa](#))

5. NUOVE CONVENZIONI CON

Telepass - Poste It.

Software e formaz. BIM: Cadacademy, Webim, Cadline software

Editoria tecnica: Legislaz. Tecnica, Grafill, Maggioli, Sole24ore

Software tecnici: Edilclima, Stadata, Namirial, Logical Soft, Blumatica

6. CORSI FAD

Da fine Luglio iniziata erogazione di n.3 corsi FAD:

- Principio DNSH
- Cambiamenti climatici
- Business English

possibile iscriversi fino al 31/12 e saranno fruibili da iscritti entro il 30/06,

L'offerta formativa è stata arricchita con Corso Fad su Equo Compenso, co-organizzato con CNI, CNAPPC e Assorup, con rilascio di n. 2 CFP.

Prossimi Seminari

Webinar su novità del Salva casa

Ciclo formativo di 3 webinar di n.3 ore da tenersi 25/11, 02/12, 09/12 sul PNIEC (Piano Energia e Clima) quale strumento programmatico per la transizione energetica procedure di VIA ed autorizzative degli impianti FER, previsti interventi di Sottosegretario, Dir. Generale e Vicecapo di gabinetto del MASE.

Un cordiale saluto Maurizio Riboni

Numeri e riferimenti utili

Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318

– **Reale Mutua/BlueAssistance** 800 954 450

– **Call Center** 02.91979700

Sito Inarcassa: www.inarcassa.it

– PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org

– Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni **IT67X0569603211000060030X88**

(*) nota p.to 1

Il Tribunale di Torino ha nuovamente riconosciuto il diritto alla ricongiunzione dei contributi tra la **Gestione Separata dell'INPS** e **Inarcassa** (Causa RLG n.3511/2024). Un importante passo avanti per i professionisti, che possono così far confluire i contributi versati alla gestione separata con quelli della propria cassa di previdenza.

I Precedenti

Ricordo che la **Cassazione**, con la **sentenza n. 26039/2019**, aveva smentito la posizione assunta dall'INPS, che impediva la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata nelle casse dei professionisti. Con questa sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che i professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza hanno diritto a ottenere la ricongiunzione dei periodi maturati presso la Gestione Separata INPS, ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Questo ha rappresentato un cambiamento significativo, visto che fino ad allora l'INPS aveva escluso tale opzione, ritenendo che la Legge n. 45/90 non contemplasse espressamente la Gestione Separata.

La Questione Normativa

Uno degli argomenti chiave presentati dall'INPS riguardava il fatto che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 282/96, che regola i rapporti tra il contribuente e la Gestione Separata, non menziona esplicitamente la possibilità di ricongiungere i periodi assicurativi in base alla Legge 45/90. Tuttavia, la mancata menzione nel decreto non implica la cancellazione di un diritto sancito dalla legge, in particolare per quanto riguarda la ricongiunzione dei contributi pensionistici. La ricongiunzione, regolata dalla Legge 45/90, rimane infatti un'alternativa possibile rispetto agli istituti della totalizzazione e del cumulo.

Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo: Le Differenze

La totalizzazione e il cumulo sono meccanismi gratuiti che permettono di sommare i contributi versati a diverse casse previdenziali nel corso della vita professionale. Tuttavia, questi strumenti risultano utili solo per raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva e non offrono necessariamente il miglior trattamento pensionistico. In questi casi, le prestazioni pensionistiche sono suddivise tra le diverse casse, con l'INPS che eroga un unico trattamento finale.

La ricongiunzione, invece, può essere onerosa, poiché prevede il trasferimento fisico dei contributi versati da un ente previdenziale a un altro. Questo trasferimento consente al professionista di consolidare i propri contributi come se fossero stati versati sin dall'inizio alla cassa di destinazione. La ricongiunzione può offrire un vantaggio economico, consentendo in alcuni casi l'accesso a pensioni più favorevoli rispetto ai sistemi di totalizzazione o cumulo. Inoltre, sebbene la ricongiunzione possa comportare costi (legati al calcolo della "Riserva Matematica"), in molte situazioni tali oneri sono trascurabili, specialmente per coloro che hanno versato alla Gestione Separata dell'INPS, dove le aliquote contributive sono mediamente più alte rispetto a quelle di casse professionali come Inarcassa.

Per gli iscritti a Inarcassa da oltre 15 anni, inoltre, esiste la possibilità di scegliere una ricongiunzione calcolata con il metodo contributivo, che in questo caso risulta sempre gratuita.

La Giurisprudenza Recentemente Confermata

La questione della ricongiunzione è stata ulteriormente chiarita con l'ordinanza della Corte di **Cassazione del 7 febbraio 2023 (n. 3635)**. In questo caso, l'INPS aveva respinto la richiesta di un avvocato che chiedeva di ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata con quelli della Cassa Forense. Dopo un giudizio favorevole all'avvocato sia in primo che in secondo grado, l'INPS ha proposto ricorso, sostenendo che, per la Gestione Separata, la pensione debba essere calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, come previsto dalla Legge 335/1995.

L'INPS ha sostenuto che, in tali casi, la ricongiunzione non sarebbe ammessa, e che l'unica strada possibile sarebbe stata quella della totalizzazione o del cumulo, oppure della pensione supplementare. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell'INPS, confermando che non vi sono limiti legali alla possibilità di ricongiunzione tra la Gestione Separata e le casse professionali.

Ulteriori Pronunce della Cassazione

La prima sentenza a stabilire questo principio fu proprio la n. 26039/2019, in cui un professionista, iscritto alla Cassa dei Dottori Commercialisti, aveva fatto ricorso per ottenere la ricongiunzione dei contributi versati. La Cassazione ha affermato il diritto di avvalersi della ricongiunzione senza alcuna limitazione, anche in presenza di contributi versati alla Gestione Separata. La Corte ha chiarito che la legge si riferisce ai periodi contributivi, e le differenze nei metodi di calcolo delle pensioni tra le diverse casse non hanno alcuna rilevanza.

Questo orientamento è stato condiviso e confermato in numerose altre sentenze di merito (**Corte d'Appello di Milano n. 1623/2021; Tribunale di Padova n. 538/2022; Tribunale di Milano n. 3344/2023**), rafforzando l'idea che il principio di portabilità dei contributi tra diversi enti previdenziali debba essere sempre applicato.